



Comune di Rio Saliceto

# **REGOLAMENTO GENERALE**

## **DELLE**

### **ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 103 DEL 30/11/1998

MODIFICATO CON DELIBERE CONSIGLIARI DEL:

- 17/12/1998 N° 113
- 22/12/1999 N° 87
- 21/02/2000 N° 11
- 19/12/2000 N° 103
- 26/03/2007 N° 17
- 30/06/2020 N° 20

## **INDICE**

### **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3: Entrate tributarie comunali
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie
- Articolo 5: Aliquote, tariffe e interessi

### **Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Articolo 6: Forma di gestione
- Articolo 7: Il funzionario responsabile dei tributi

#### **Capo 2°: DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI**

- Articolo 8: Dichiarazione tributaria
- Articolo 8 bis: Compensazione e accollo
- Articolo 8 ter: Versamenti
- Articolo 9: Attività di controllo
- Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11: Rapporti con il contribuente
- Articolo 12: Interpello

#### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

- Articolo 13: Avviso di accertamento (abrogato)
- Articolo 14: Notificazione degli atti (abrogato)
- Articolo 14 bis: Ripetizione delle spese di notifica

#### **Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

- Articolo 15: Contenzioso
- Articolo 16: L'autotutela
- Articolo 17: Accertamento con adesione

### **Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Articolo 18: Riscossione
- Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 19-bis : rateizzazioni
- Articolo 20: Rimborsi
- Articolo 21: Accertamento di crediti di modesta entità
- Articolo 21bis: Versamento minimo

### **Titolo IV: SANZIONI**

- Articolo 22: Graduazione delle sanzioni
- Articolo 23: Cause di non punibilità
- Articolo 23 bis: Garante del contribuente

### **Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 24: Norme finali

Articolo 25: Disposizioni transitorie-(abrogato)

## **Titolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1: Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
  - a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - b) per “accertamento istruttorio”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
  - c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
  - d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
  - e) per “funzionario responsabile”, il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
  - f) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
  - g) per “responsabile” del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione – PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
  - h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente nell'osservanza dei principi dettati dallo Statuto del Contribuente<sup>1</sup>. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

---

<sup>1</sup> L. 212/2000 “Statuto del Contribuente”.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 3: Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **Articolo 4: Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

## **Articolo 5: Aliquote, tariffe e interessi**

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi<sup>2</sup>, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente se non diversamente normato da disposizioni di legge
3. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia 3, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:
  - a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06.
4. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

## **Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6: Forma di gestione**

1. Fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente, la gestione dell'attività di controllo dei tributi è effettuata in forma diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

#### **Articolo 7: Il funzionario responsabile dei tributi**

1. La Giunta Comunale per ogni tributo di competenza del Comune nomina il Funzionario Responsabile al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

---

<sup>2</sup> L. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali.

<sup>3</sup> Legge 13.5.1999, n. 133, art. 13

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente Regolamento;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
  - i) autorizza il numero di rate per la riscossione dei ruoli.
3. La Giunta Comunale sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento assegnando ad altri la responsabilità.

## **Capo 2° - DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI**

### **Articolo 8: Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale..
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

### **Articolo 8 bis: Compensazione e accollo**

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del Contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

#### **Articolo 8 ter - Versamenti<sup>4</sup>.**

1. Il pagamento dei tributi di competenza del Comune deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Articolo 9: Attività di controllo**

1. L'ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi Indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Abrogato
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributarlo del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti contrattualmente definiti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo.

#### **Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

#### **Articolo 11: Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

---

<sup>4</sup> Art. 1 commi 166 L. 296/06

1. Bis. Il contribuente, o un suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.<sup>5</sup>
1. Ter. Abrogato
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine congruo per provvedervi.
3. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

### **Articolo 12: Interpello<sup>6</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo Statuto del Contribuente, il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

---

<sup>5</sup> L. 212/2000 "Statuto del Contribuente".

<sup>6</sup> L. 212/2000 "Statuto del Contribuente".

## **Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **Articolo 13: Avviso di accertamento**

Abrogato.

### **Articolo 14: Notificazione degli atti**

Abrogato

### **Articolo 14 bis: Ripetizione delle spese di notifica**

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie evase o eluse, di irrogazioni delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora, dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva nonché per i solleciti di pagamento propedeutici all'attivazione della procedura esecutiva e cautelare.
2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.
4. L'ammontare delle spese di cui al comma 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria indicata nel D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.

## **Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 15: Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la capacità di stare in giudizio o da un suo delegato. La costituzione in giudizio avviene previa autorizzazione della Giunta Comunale. Colui che sta in giudizio può, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del decreto legislativo 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. (Abrogato)
4. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del Contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa a seguire tutto il procedimento del contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.)
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

### **Articolo 16: L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Abrogato
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione, con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre
  - a. errore di persona o di soggetto passivo;
  - b. evidente errore logico;
  - c. errore sul presupposto del tributo;
  - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **Articolo 17: Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione<sup>7</sup> rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218<sup>8</sup>.
2. Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente articolo la disciplina contenuta nell'art. 5ter del D.Lgs. 218/1997.
3. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento dell'importo ridefinito o della prima rata entro il termine di legge di 20 giorni secondo le modalità indicate nello stesso. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dell'accordo stesso ed il recupero coattivo della somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena così come determinate originariamente nell'avviso di accertamento notificato.

---

<sup>7</sup> D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

<sup>8</sup> Artt. N. 1,2,5,6,7 e 8.

### **Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### **Articolo 18: Riscossione**

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali:
  - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale,
  - d) PagoPA.
2. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
  - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 o dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) , del D.Lgs. n. 446/97;
  - b) La procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agenzia nazionale.

#### **Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

#### **Art. 19-bis : rateizzazioni <sup>9</sup>**

1. A seguito di notifica di atto di accertamento esecutivo o di ingiunzione di pagamento emessi dall'Ente e/o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446 del 1997 e all'art. 1, comma 691, della Legge 147 del 2013, dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020, il Responsabile del tributo, su richiesta dal contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, concede la

---

<sup>9</sup> Legge 27/12/2019 n. 160

ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate secondo il seguente schema:

- a) Fino a 149,99 nessuna rateizzazione
- b) Da 150,00 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- c) Da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili
- d) Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a diciotto rate mensili;
- e) Oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili

2. La richiesta di rateizzazione del debito tributario deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica mediante l'esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, iscrizione alle leste di collocamento, ultima dichiarazione IVA, ultimo bilancio approvato, ultimo conto economico, indice di liquidità aziendale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal contribuente).
3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto alla data dell'istanza, relativi ai tributi gestiti direttamente dal Comune. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene concessa per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni o documenti per un massimo di 30 giorni.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importo.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di emissione del provvedimento, le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
9. Il calcolo del piano di rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
10. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibili in unica soluzione.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza come disposta dal comma 10.
12. Le dilazioni di pagamento di atti di accertamento e/o ingiunzioni emesse dall'Ente fino al 31/12/2019 seguono le disposizioni regolamentari vigenti fino al 31/12/2019 dei singoli tributi nonché gli atti di indirizzo per la dilazione del pagamento dei debiti tributari deliberati dalla Giunta Comunale ante 2020.
13. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## **Articolo 20: Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi d'imposta dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Abrogato
3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dall'art. 5 comma 3 lett. a) e decorrono dalla data è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con a.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.  
Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta.

## **Articolo 21 - Accertamento di crediti di modesta entità**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare , nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a €. 15,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi<sup>10</sup>.

## **Articolo 21 bis – Versamento minimo**

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua.<sup>11</sup>
2. L'importo minimo stabilito dai precedenti commi 1 e 2 non viene applicato qualora il regolamento comunale che disciplina il singolo tributo disponga un limite diverso.

---

<sup>10</sup> La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.04.1999, n. 129

<sup>11</sup> L. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 168

## **Titolo IV: SANZIONI**

### **Articolo 22: Graduazione delle sanzioni**

1. Spetta al funzionario responsabile determinare le sanzioni per le violazioni di norme tributarie nel rispetto dei limiti minimi e massimi e dei criteri stabiliti dalla legge .

### **Articolo 23: Cause di non punibilità.**

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

### **Articolo 23 bis: Garante del contribuente**

Sino all'istituzione del Difensore Civico, le funzioni di "Garante del contribuente" vengono esercitate dal "Garante" presso la Direzione Regionale delle Entrate.

## **Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 24: Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020.

### **Articolo 25: Disposizioni transitorie**

Abrogato